

Procedure d'urgenza Finali Giovanili Baseball e Softball 2020
Norme per la omologazione delle gare, istanze al G.S.N. e reclami alla Corte Sportiva d'Appello

Come previsto dall'art. 6.03 del R.A.A. e ad integrazione della CAA Campionati Giovanili 2020, si riportano, di seguito, le procedure d'urgenza che dovranno essere adottate durante lo svolgimento delle Fasi Nazionali dei Campionati giovanili 2020.

Tali "Procedure d'urgenza" definiscono i tempi e i mezzi per l'inoltro dei rapporti arbitrali delle gare da parte degli U.d.G., per la omologazione delle gare da parte del Giudice Sportivo Nazionale, per la presentazione delle istanze di cui agli artt.32 e segg. Regolamento di Giustizia da parte del soggetto interessato, per la presentazione di eventuali reclami alla Corte Sportiva d'Appello, definendo inoltre le sanzioni avverso le quali non è possibile ricorrere, fermo restando la possibilità di appellarsi, sussistendone i motivi, avverso queste ultime, avvalendosi delle procedure ordinarie previste dal Regolamento di Giustizia per i soli fini di cui all'art. 3 lettera c) del D.P.R. 157/86.

Le procedure d'urgenza non saranno attuate per quanto riguarda i reclami per sanzioni amministrative e nel caso in cui la Società reclamante sia stata eliminata dalla Finale per l'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia. Per quanto non contemplato nelle procedure d'urgenza, vale quanto riportato nel R.A.A., nel Regolamento di Giustizia e quanto sarà disposto dalla C.O.G.

Non sono ammessi reclami alla Corte Sportiva d'Appello avverso squalifiche fino a 1 giornata di gara che, pertanto, dovrà essere sempre scontata.

a) Termine arrivo rapporti arbitrali

- **Concentramenti**

I rapporti arbitrali dovranno essere trasmessi al Giudice Sportivo Nazionale a mezzo posta elettronica a gus@fibs.it, **al termine di ciascuna gara.**

Gli U.d.G., in caso di impedimento nella trasmissione dei rapporti arbitrali, dovranno contattare l'Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale entro e non oltre le ore 10.00 del lunedì immediatamente successivo allo svolgimento della gara.

b) Termine presentazione istanze e arrivo deduzioni inerenti le istanze

- **Concentramenti**

Per la proposizione di istanze di protesta valgono le ordinarie disposizioni previste dall'ordinamento federale. La eventuale proposizione di istanze di riserva scritta dovrà invece avvenire nel rispetto dei termini previsti per le procedure d'urgenza. Pertanto, fermo restando il dovere di provvedere al pagamento del contributo di accesso agli organi di giustizia entro il primo giorno feriale utile successivo alla disputa della gara, la società interessata **dovrà comunicare a pena di irricevibilità** la sua intenzione agli arbitri prima che questi lascino il campo. Sempre a pena di irricevibilità l'istanza dovrà poi essere formalizzata per iscritto e consegnata agli arbitri entro trenta minuti dal termine della partita. Gli Ufficiali di Gara, a loro volta, provvederanno a consegnare copia dell'istanza alla società controinteressata, la quale avrà a disposizione i trenta minuti successivi per consegnare eventuali sue osservazioni agli arbitri medesimi. L'istanza, così come le eventuali controdeduzioni, dovranno essere presentate in triplice copia (una per gli arbitri, ed una per



ciascuna società). Nel caso in cui non fosse possibile consegnarle nel numero richiesto, agli arbitri dovrà comunque rimanere l'originale, con facoltà per le società di riprodurle con strumenti tecnologici per ogni esigenza connessa alla procedura.

Per stabilire il rispetto del termine di proposizione delle istanze farà fede l'orario di termine della partita indicato dai classificatori ufficiali.

Le delibere del Giudice Sportivo Nazionale, sia in presenza di istanze di protesta tecnico che di riserva scritta, saranno pubblicate entro le ore 16.00 del lunedì immediatamente successivo a quello di svolgimento della gara e contestualmente pubblicate sul sito www.fibs.it.

c) Reclamo alla Corte Sportiva d'Appello e relative delibere

- **Concentramenti**

Le Società potranno presentare reclamo alla Corte Sportiva d'Appello avverso le decisioni del G.S.C., entro le ore 10.00 del martedì immediatamente successivo a quello di svolgimento di ciascuna gara. La controparte potrà inviare le memorie entro le ore 14.00 del martedì stesso.

Le decisioni della Corte Sportiva d'Appello saranno assunte entro le ore 14.00 del mercoledì immediatamente successivo a quello di svolgimento di ciascuna gara e contestualmente pubblicate sul sito www.fibs.it

Finali Campionati Giovanili Baseball e Softball

In occasione delle Finali dei Campionati Giovanili Baseball e Softball, il Giudice Sportivo Nazionale provvederà, al termine di ogni gara, all'immediata omologazione delle stesse. Le eventuali squalifiche relative a provvedimenti disciplinari delle partite di semifinale dovranno pertanto essere immediatamente scontate nella gara di finale. Le eventuali altre sanzioni e, in particolare, le squalifiche relative a tesserati delle società che non prenderanno parte alle finali, o che subiranno sanzioni disciplinari durante le finali stesse, dovranno invece essere scontate all'inizio della prossima stagione, come previsto dall'articolo 5 del Regolamento di Giustizia.

La notifica alle società dei provvedimenti adottati dal Giudice si intende avvenuta con la pubblicazione della delibera nell'apposita sezione del sito federale. In ogni caso il Commissario della Fibs presente sul campo avrà cura di darne comunicazione alle società interessate e agli arbitri, con pari valore di notifica.

Per la proposizione di istanze di protesta valgono le ordinarie disposizioni previste dall'ordinamento federale. Nel caso in cui il Giudice Sportivo Nazionale sia presente sul campo l'istanza verrà trattata e decisa immediatamente, quindi prima che il gioco riprenda. L'eventuale ricorso avverso il protesto dovrà essere proposto alla Corte di Appello Sportiva entro le ore 10 del lunedì successivo alla disputa della gara.

La eventuale proposizione di istanze di riserva scritta dovrà invece avvenire nel rispetto dei termini previsti per le procedure d'urgenza. Pertanto, fermo restando il dovere di provvedere al pagamento del contributo di accesso agli organi di giustizia entro il primo giorno feriale utile successivo alla disputa della gara, la società interessata dovrà comunicare **a pena di irricevibilità** la sua intenzione agli arbitri prima che questi lascino il campo. **Sempre a pena di irricevibilità l'istanza dovrà poi essere formalizzata per iscritto e consegnata agli arbitri entro trenta minuti dal termine della partita.** Gli Ufficiali di Gara, a loro volta, provvederanno a consegnare copia dell'istanza alla società controinteressata, la quale avrà a disposizione **il termine perentorio dei trenta minuti successivi per consegnare eventuali sue osservazioni agli arbitri medesimi.** L'istanza, così come le eventuali controdeduzioni, dovranno essere presentate in triplice copia (una per gli arbitri, ed una per ciascuna società). Nel caso in cui non fosse possibile consegnarle nel numero richiesto, agli arbitri dovrà comunque rimanere l'originale, con facoltà per le società di riprodurle con strumenti tecnologici per ogni esigenza connessa alla procedura. Per stabilire il rispetto del termine di



proposizione delle istanze farà fede l'orario di termine della partita indicato dai classificatori ufficiali. Nel caso in cui il Giudice Sportivo Nazionale sia presente sul campo, sussistendone le condizioni e non essendo necessari approfondimenti ulteriori, potrà anche sciogliere immediatamente la riserva e contestualmente adottare la sua delibera.

Le delibere del Giudice Sportivo Nazionale che non sia presente sul campo, sia in presenza di istanze di protesto tecnico che di riserva scritta, saranno pubblicate entro le ore 16.00 del lunedì immediatamente successivo a quello di svolgimento della gara e contestualmente pubblicate sul sito www.fibs.it.

Reclamo alla Corte Sportiva d'Appello e relative delibere

Le Società potranno presentare reclamo alla Corte Sportiva d'Appello avverso le decisioni del G.S.N., *entro le ore 10.00 del martedì immediatamente successivo* a quello di svolgimento di ciascuna gara. La controparte potrà inviare le memorie entro le ore 14.00 del giorno stesso.

Le decisioni della Corte Sportiva d'Appello saranno assunte *entro le ore 14.00 del mercoledì immediatamente successivo* a quello di svolgimento di ciascuna gara e *contestualmente pubblicate sul sito www.fibs.it*

CONTRIBUTO SPESE DI ACCESSO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA (ART. 18 RDG)

Si rammenta quanto disposto dal RdG:

1. Il contributo, dovuto dall'istante per l'accesso ai servizi di giustizia, è fissato annualmente dal Consiglio Federale;
2. Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della FIBS, in apposita pagina prontamente rintracciabile. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce ovvero l'indicazione delle parti;
3. Il pagamento del contributo costituisce condizione di procedibilità dell'istanza;
4. In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso ovvero del reclamo il contributo versato ai sensi del comma precedente verrà restituito;
5. L'accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione dei contributi versati per i procedimenti relativi alle istanze precedenti;
6. Ad ogni istanza agli Organi di giustizia deve essere allegata copia attestante il pagamento del contributo eventualmente dovuto.

Copia del versamento dovrà essere trasmessa a giustizia.sportiva@postecert.it